

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) e successive modifiche, con cui è stata disposta la costituzione di un fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche (FRIE);

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), con il quale sono state trasferite alla regione Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al FRIE;

Vista la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002) e, in particolare, l'articolo 9 con il quale si stabilisce che la vigilanza della gestione del Fondo è esercitata dalla Giunta;

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) e successive modifiche;

Visti gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) C 54 del 4 marzo 2006;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007, che ha approvato la Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicata sulla GUUE C 90 dell'11 aprile 2008, la quale individua, tra l'altro, le regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, fissa in tali zone l'intensità base per le grandi imprese al 15 per cento e precisa la data di scadenza della Carta stessa al 31 dicembre 2013;

Visto il regolamento (CE) 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato sulla GUUE L 302 dell'1 novembre 2006, ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo il quale tale regolamento continua ad applicarsi ai regimi esentati ai sensi dello stesso fino alla data di scadenza della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore, ossia fino al 31 dicembre 2013, per i regimi già comunicati in esenzione;

Visto il regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUUE L 10 del 13 gennaio 2001, il quale è scaduto il 30 giugno 2008 e tuttavia si applica, considerato anche il periodo transitorio di sei mesi, fino al 31 dicembre 2008 per i regimi vigenti disciplinati dallo stesso;

Visto il regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008, il quale è entrato in vigore il 29 agosto 2008 e si applica fino al 31 dicembre 2013;

Visto in particolare l'articolo 43 del citato regolamento (CE) 800/2008, il quale abroga il regolamento (CE) 1628/2006, nonché il considerando 66 premesso allo stesso, che richiama il disposto del citato articolo 9, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) 1628/2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3077 del 15 dicembre 2006 (adeguamento dei criteri operativi del FRIE alla normativa comunitaria vigente e alle condizioni di cui al regolamento CE 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli art 87 e 88 del trattato agli aiuti alle piccole e medie imprese e, limitatamente alle aree ammesse ad usufruire della deroga prevista dall'art 87, paragrafo 3 lettera c) del trattato, alle condizioni di cui al regolamento CE 1628/2006) che ha stabilito, in particolare, le direttive da rispettare da parte del

Comitato di gestione del FRIE;

Rilevato che il Comitato di gestione del FRIE, con delibera del 20 dicembre 2006, e successive modifiche, ha adottato i Criteri operativi del FRIE nella Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 3077/2006 e ai vigenti orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

Preso atto che attualmente il FRIE opera, in base alla citata DGR 3077/2006 ed ai citati criteri operativi:

- come regime di aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale nelle sole aree della regione Friuli Venezia Giulia ammesse ad usufruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del trattato CE, individuate dalla Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale, ai sensi del regolamento (CE) 1628/2006;
- come regime di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi del citato regolamento (CE) 70/2001;

Considerato che l'entrata in vigore del regolamento (CE) 800/2008 rende pertanto necessario l'adeguamento di tutti i regimi precedentemente regolati ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 entro il 31 dicembre 2008;

Considerato altresì, che ai fini di maggiore chiarezza normativa e di maggiore uniformità di applicazione, appare opportuno ricondurre alla disciplina del regolamento (CE) 800/2008, ed in particolare al capo II (Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti), Sezione 1 (Aiuti a finalità regionale) dello stesso, anche il regime di aiuto a finalità regionale già esentato ai sensi del regolamento (CE) 1628/2006, benché lo stesso risulti ancora potenzialmente applicabile, per le motivazioni sopra esposte, fino al 31 dicembre 2013;

Rilevato che il sopraccitato regolamento (CE) 800/2008 non si applica agli aiuti concessi in determinati settori per i quali vigono norme specifiche o nei settori per i quali non sono ammessi aiuti;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13 (Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione), paragrafo 3 del citato regolamento (CE) 800/2008 l'intensità degli aiuti, in equivalente sovvenzione lordo (ESL), non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita;

Preso atto pertanto che tali aiuti a finalità regionale nelle aree della Regione Friuli Venezia Giulia ammesse alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, in base a quanto stabilito nei citati Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nella citata Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, non devono superare:

- a) il 15 per cento dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese;
- b) il 35 per cento dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- c) il 25 per cento dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;

Preso atto che, ai sensi del Capo II, Sezione 2 (Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI), del regolamento (CE) 800/2008 l'intensità, in equivalente sovvenzione lordo (ESL), degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, come specificato dall'articolo 15 (Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI), paragrafo 2, non deve superare:

- a) il 20 per cento dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 per cento dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

Atteso che il cumulo degli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) 800/2008 con altri incentivi è disciplinato in conformità all'articolo 7 del regolamento stesso il quale prevede in particolare al paragrafo 3, tra l'altro, che gli aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 800/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento o con gli aiuti di importanza minore (de minimis) o con altri finanziamenti della Comunità europea relativi agli stessi costi ammissibili,

ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione;

Preso atto che gli aiuti concessi, ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, devono avere un effetto di incentivazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento, il quale prevede, tra l'altro, che tali aiuti sono ammessi solo nel caso in cui, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto;

Ritenuto che, al fine di garantire la prosecuzione dei regimi di aiuto, una maggiore chiarezza normativa e l'uniformità di applicazione, è necessario provvedere all'adeguamento dei regimi stessi entro la scadenza del 31 dicembre 2008 mediante l'aggiornamento dei criteri operativi del FRIE, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente ed in particolare dal regolamento (CE) 800/2008;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, recante "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali", come da ultimo modificato con DPR. 0209/Pres/2008;

Visto la DGR 1580 del 6 giugno 2008 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali) e in particolare l'articolo 104, comma 1, lettera b) dell'allegato A che attribuisce al Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive le competenze per il FRIE;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Al fine di garantire una maggiore chiarezza normativa e l'uniformità di applicazione, nonché la prosecuzione dell'operatività in ambito regionale del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), il Comitato di gestione del FRIE deve provvedere, entro la scadenza del 31 dicembre 2008, ad adottare le opportune misure di adeguamento dei Criteri operativi del FRIE alla normativa comunitaria vigente ed in particolare alle condizioni di cui al regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). In particolare, il Comitato di gestione deve provvedere secondo le seguenti direttive:

a) l'intensità degli aiuti, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nel caso di aiuti regionali agli investimenti concessi nelle aree della Regione Friuli Venezia Giulia comprese nella deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE stabilite dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, in base a quanto stabilito dal Capo II (Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti), Sezione 1 (Aiuti a finalità regionale), del regolamento (CE) 800/2008, non deve superare:

1. il 15 per cento dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese;
2. il 35 per cento dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
3. il 25 per cento dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;

b) l'intensità degli aiuti, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, in base al Capo II, Sezione 2 (Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI), del regolamento (CE) 800/2008, non deve superare:

1. il 20 per cento dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
2. il 10 per cento dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

c) il cumulo degli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) 800/2008 con altri incentivi è disciplinato in conformità all'articolo 7 del regolamento stesso il quale prevede in particolare al paragrafo 3, tra l'altro, che gli aiuti esentati in virtù del

regolamento (CE) 800/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento o con gli aiuti di importanza minore (de minimis) o con altri finanziamenti della Comunità europea relativi agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione;

d) le intensità degli aiuti sono espresse in equivalente sovvenzione lordo e si riferiscono in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili;

e) sono ammessi solo aiuti che hanno un effetto di incentivazione, secondo le condizioni poste dall'articolo 8 del regolamento (CE) 800/2008 , tra cui in particolare la condizione che il beneficiario deve presentare domanda prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività;

f) il Comitato di gestione del FRIE provvede alla tempestiva trasmissione alla Direzione centrale attività produttive, per il seguito di competenza ai sensi della legge regionale 9/1998, di tutti i dati necessari per il puntuale adempimento da parte della stessa degli obblighi di comunicazione e relazione annuale previsti dal regolamento (CE) 800/2008.